



COMUNE DI MILANO

Protocollo N. 333247/2012

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE

DELIBERAZIONE N. 19 DEL 11/06/2012

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Istituzione dell'Imposta di Soggiorno ed approvazione del relativo regolamento comunale ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 23/2011.

Seduta pubblica del 11/06/2012 - Prima convocazione

CONSIGLIERI IN CARICA

PISAPIA GIULIANO	Sindaco	GRASSI RAFFAELE	*
RIZZO BASILIO VINCENZO	Presidente	LAZZARINI EMANUELE	Consigliere
ABAGNALE CARMINE	Consigliere	LEPORE LUCA	*
BARBERIS FILIPPO PAOLO	*	MANCUSO FRANCESCO	*
BASTONI MASSIMILIANO	*	MASCARETTI ANDREA	*
BERTOLE' LAMBERTO NICOLA GIORGIO	*	MASSEROLI CARLO MARIA GIORGIO	*
BISCARDINI ROBERTO	*	MAZZALI MIRKO	*
BOCCI PAOLA	*	MOIOLI MARIA	*
CALISE MATTIA	*	MONGUZZI CARLO	*
CAPPATO MARCO	*	MORELLI ALESSANDRO	*
COMOTTI NATALE FRANCESCO	*	OSNATO MARCO	*
CORMIO MARCO	*	PAGLIUCA LUIGI	*
D'AMICO MARIA ELISA	*	PALMERI MANFREDI	*
DE CENSI MARIA ANNA	*	PANTALEO ROSARIO LEONARDO	*
DE CORATO RICCARDO	*	QUARTIERI INES	*
DE LISI FRANCESCO MARIA	*	RIZZI ALAN CHRISTIAN	*
DE PASQUALE STEFANO	*	ROZZA MARIA CARMELA	*
FANZAGO ANDREA	*	SALVINI MATTEO	*
FORTE MATTEO	*	SCAVUZZO ANNA	*
GABBAI RUGGERO ALBERTO	*	SONEGO ANITA	*
GALLERA GIULIO	*	STANZANI MATTIA MIRKO	*
GENTILI DAVID	*	STRADA ELISABETTA LUISA ELENA	*
GHEZZI GABRIELE	*	TATARELLA PIETRO	*
GIBILLINI LUCA	*	VAGLIATI ARMANDO	*

GUIDA MARIA GRAZIA	Vice Sindaco	A	DE CESARIS ADA LUCIA	Assessore	A
BENELLI DANIELA	Assessore	P	GRANELLI MARCO	*	A
BISCONTI CHIARA	*	A	MAJORINO PIERFRANCESCO	*	A
BOERI STEFANO	*	A	MARAN PIERFRANCESCO	*	A
CASTELLANO LUCIA	*	A	TABACCI BRUNO	*	P
D'ALFONSO FRANCO	*	P	TAJANI CRISTINA	*	A

Fatto eseguire l'appello nominale dalla Presidenza, il Presidente RIZZO Basilio che assume la presidenza, accerta che risultano assenti all'appello i Consiglieri: ABAGNALE, BASTONI, BISCARDINI, DE PASQUALE, GALLERA, MASCARETTI, MORELLI, OSNATO, PAGLIUCA, PANTALEO, SALVINI, TATARELLA.

Partecipa all'adunanza il Vice Segretario Generale del Comune LOPEDOTE Carlo

Il presidente accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta alle ore 17,00

ga/

Iscrizione o.d.g.: n. 61

I CONVOCAZIONE

Il Presidente Rizzo invita il Consiglio a procedere alla trattazione dell'argomento in oggetto, di cui alla proposta di deliberazione che si allega e già notificata ai Consiglieri comunali, illustrata e discussa nelle sedute del 4, 7 e 8 giugno 2012.

(Sono stati presentati n. 115 emendamenti, di cui 65 ritirati, 23 decaduti, 6 respinti, 3 inammissibili, 2 illegittimi, 6 accorpati negli emendamenti n. 1 bis e 2 bis ed infine 10 approvati e numerati da sub 1) a sub 10).)

Omissis

(Partecipano il Segretario Generale Ileana Musicò ed il Vicesegretario Generale Carlo Lopedote.

Risultano presenti in Aula i seguenti Consiglieri in numero di 41:
Barberis, Bertolè, Bocci, Buscemi, Calise, Cappato, Comotti, Cormio, D'Amico, De Censi, De Corato, De Lisi, Fanzago, Forte, Gabbai, Gallera, Gentili, Ghezzi, Gibillini, Grassi, Lazzarini, Mascaretti, Masseroli, Mazzali, Moioli, Monguzzi, Morelli, Osnato, Pagliuca, Palmeri, Pantaleo, Quartieri, Rizzi, Rizzo, Rozza, Scavuzzo, Sonogo, Stanzani, Strada, Tatarella, Vagliati.

Sono assenti il Sindaco Giuliano Pisapia ed i seguenti Consiglieri in numero di 7:

Abagnale, Bastoni, Biscardini, De Pasquale, Lepore, Mancuso, Salvini.

Sono altresì presenti gli assessori Benelli, D'Alfonso, Granelli, Majorino, Tabacci, Tajani).

Il Presidente Rizzo pone in votazione la proposta di deliberazione in oggetto nel testo, che si allega, risultante dagli emendamenti approvati.

Al riscontro dei voti (scrutatori i consiglieri Bocci, De Censi, Rizzi), la votazione dà il seguente esito:

Presenti	n. 41
Votanti	n. 41
Voti favorevoli	n. 27

Voti contrari

n. 14

Il Presidente Rizzo ne fa la proclamazione.

- - -

Collegati alla deliberazione sono stati presentati:

due mozioni, di cui la n. 1 è stata ritirata e la n. 2 è stata respinta;

tre ordini del giorno, di cui i nn. 3 e 4 sono stati approvati ed il n. 5 è stato ritirato.

TESTO EMENDATO



ESAMINATA FAVOREVOLMENTE NELLA
SEDUTA DI GIUNTA DEL 25 MAG. 2012

NULLA OSTA PER L'INOLTRO ALLA
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE
PER I SUCCESSIVI ADEMPIMENTI

DIREZIONE CENTRALE ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE

P.G.

N. 61 della circolare

COMUNE DI MILANO
S FINANZE E ONERI TR
PG 333247/2012
Del 17/05/2012
SEGRETERIA DI DIREZI
(S) SEGRETERIA DI DIREZI
17/05/2012

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE
DA SOTTOPORRE ALL'ESAME
DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO

ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO
REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011.

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Dott. Vincenzo Miozzi

IL DIRETTORE DEL SETTORE
FINANZE E ONERI TRIBUTARI

Dott.ssa Monica Mori

IL DIRETTORE CENTRALE
ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE

Dott.ssa Silvia Brandodero

IL DIRETTORE CENTRALE
ATTIVITA' PRODUTTIVE E MARKETING TERRITORIALE

Dott. Alessandro Pollio-Salimbeni

L'ASSESSORE AL BILANCIO,
PATRIMONIO, TRIBUTI

On.le Bruno Tabacci

L'ASSESSORE AL COMMERCIO, ATTIVITA' PRODUTTIVE,
TURISMO E MARKETING TERRITORIALE

Dott. Franco D'Alfonso

COMUNE DI MILANO
S CONTABILITA'
PG 333247/2012
Del 17/05/2012
SEGRETERIA DI DIREZI
(S) PROT. SEGRETERIA GEN
21/05/2012

P.G.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE;

L'art. 4 del D. LGS. 23/2011 prevede , per gli Enti locali, la facoltà di istituzione dell'imposta di soggiorno intesa come strumento di finanziamento degli interventi e dei servizi rilevanti ai fini turistici. L'imposta grava su coloro che, non residenti, alloggiano o pernottano nelle strutture alberghiere ed extralberghiere presenti sul territorio comunale.

CONSIDERATO CHE:

La città di Milano è ormai entrata a far parte del circuito turistico come mostrano i dati riguardanti i pernottamenti negli ultimi anni sempre aumentati attestandosi a oltre 8 milioni annui nonché i dati sulle presenze nei musei e alle mostre che nel 2011 sono cresciute in tutti i poli museali cittadini per un totale di oltre 5,5 milioni annui;

Milano quindi si conferma come il maggior punto di interesse dei turisti nel territorio regionale, anche se la permanenza media dei turisti nelle strutture ricettive della città è pari poco più di due notti e malgrado la rilevanza del segmento del turismo congressuale;

la città intende mantenere e potenziare questo ruolo di prestigio, soprattutto in vista di Expo 2015 attraverso un programma di iniziative volte ad accrescere la propria attrattività turistica, valorizzare il proprio territorio, salvaguardare il proprio patrimonio artistico culturale per favorire ed incrementare la permanenza media;

una così consistente presenza turistica e gli obiettivi di ulteriore sviluppo, sotto il profilo qualitativo e quantitativo, richiedono la predisposizione di adeguati servizi pubblici, l'attivazione di interventi per la conservazione ed il miglioramento del patrimonio artistico ed ambientale nonché l'organizzazione di eventi culturali per la cui realizzazione, il Comune necessita di ingenti risorse finanziarie e tale è la destinazione del gettito derivante dall'imposta di soggiorno.

L'imposta dovuta è ridotta nei limiti del 50% per i periodi di scarsa affluenza turistica individuati nei mesi di luglio, agosto, seconda metà di dicembre e prima decade di gennaio. Tali periodi possono essere modificati dal Consiglio Comunale in base alle rilevazioni statistiche degli andamenti dei flussi turistici.

L'imposta dovuta può essere ridotta nei limiti del 50% per eventi congressuali e fieristici di rilevante importanza, l'agevolazione è

condizionata ad una riduzione dei prezzi praticati dalle strutture pari almeno al 25%.

Per l'imposta di soggiorno è prevista l'adozione di un apposito regolamento nel quale saranno disciplinate sia le fattispecie da sottoporre ad imposta, sia quelle relative all'esenzione o agevolazione. Lo stesso Regolamento dovrà prevedere inoltre gli adempimenti strumentali a carico dei gestori delle strutture ricettive la cui violazione sarà sanzionata ai sensi dell'art.7-bis del D.Lgs.267/2000 e suc. mod.

RILEVATO CHE

l'imposta, come disposto dal citato art.4 del D.Lgs. 23/2011, dovrà essere stabilita secondo i criteri di gradualità in proporzione al prezzo;

le variazioni di prezzo, in relazione al periodo dell'anno, alla tipologia ed alla motivazione della permanenza, alle iniziative promozionali assunte dai più diversi soggetti organizzatori del viaggio renderebbe estremamente difficoltoso e farraginoso adeguare l'applicazione dell'imposta al prezzo effettivo praticato;

occorre quindi costruire un modello tariffario più lineare , che consenta un più sicuro riferimento, anche sotto il profilo programmatico delle risorse finanziarie, tanto più in vista delle richiamate finalità dell'imposta di soggiorno;

di conseguenza, si ritiene opportuno e necessario modulare la tariffa in base alla tipologia delle strutture ricettive sia alberghiere che extra-alberghiere, assumendo quali parametri di riferimento le tipologie e le classificazioni delle strutture ricettive così come definite dalla legge regionale n.15/2007 e successive modificazioni e integrazioni, assumendo che le caratteristiche ed i servizi propri delle singole strutture, siano parametro attendibile e giuridicamente fondato per stabilire il rapporto valore economico/prezzo del soggiorno;

le tariffe applicate alle strutture ricettive non alberghiere (campeggi, affittacamere ecc.) saranno quelle previste per la categoria più bassa

RITENUTO OPPORTUNO

prevedere alcuni casi di esenzione del pagamento dell'imposta di soggiorno, disciplinati e dettagliati in sede regolamentare, che trovano fondamento nel sociale e nel principio di solidarietà, promuovendo Milano sia come città aperta ai giovani, ed in particolare agli studenti universitari, che alle persone che soggiornano non per piacere ma per ragioni di sofferenza, accompagnando i propri familiari nelle strutture sanitarie della provincia di Milano.

In particolare quindi, su questi presupposti, è stata prevista l'esenzione:

- per i giovani fino a **30** anni che pernottano negli Ostelli della Gioventù gestiti da soggetti pubblici per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educativi come stabilito dalla vigente normativa regionale;
- per i soggetti accompagnatori di familiari ricoverati nelle strutture sanitarie della provincia di Milano;
- al personale appartenente alle forze dell'ordine ovvero alle forze armate che in ragione del servizio e limitatamente a questo alloggiano a Milano e tale servizio consiste nella tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza dei cittadini.

Considerato che sono stati sentiti in più incontri, l'ultimo in data 18 maggio 2012, i rappresentanti di categoria delle associazioni maggiormente rappresentative, ai sensi dell'art.4, comma 3 del D.Lgs.23/2011.

- Visti gli artt.42-49 del D.Lgs. 267/00;
- Visto l'art.36 dello Statuto del Comune di Milano;
- Visto il Regolamento di contabilità;
- Visto l'art.52 del D.Lgs. 446/97;
- Visto l'art.4 del D.Lgs. 23/2011;
- Visto il D.Lgs. 472/97;
- Viso il Testo Unico L.R. 16 luglio 2007, n.15
- Visto il parere di regolarità contabile espresso dal Direttore del Settore Contabilità che si allega quale parte integrante;
- Visto il parere di regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 267/00 dal Direttore del Settore Finanze e Oneri Tributari che si allega quale parte integrante;
- Visto il parere di legittimità espresso dal Segretario Generale del Comune di Milano che si allega quale parte integrante

DELIBERA

- 1) L'istituzione, con decorrenza dal **1 settembre 2012**, dell'imposta di soggiorno come prevista ai sensi dell'art.4 del D.Lgs. 23/2011 ;
- 2) Di approvare l'unito regolamento comunale dell'imposta di soggiorno quale parte integrante al presente provvedimento;
- 3) Di dare atto che si rinvia al Settore di competenza ogni attività di organizzazione e gestione del tributo mediante l'adozione dei relativi provvedimenti dirigenziali;

TESTO EMENDATO
REGOLAMENTO DELL'IMPOSTA COMUNALE DI SOGGIORNO
NELLA CITTA' DI MILANO

Articolo 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento è adottato ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 e disciplina l'istituzione e l'applicazione dell'imposta di soggiorno nel Comune di Milano, ai sensi dell'art. 4 decreto Legislativo n. 23 del 14.3.2011.
2. Il gettito dell'imposta di soggiorno è destinato a finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, interventi nell'ambito dei servizi pubblici locali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del D.Lgs. 14.3.2011 n. 23.
3. Annualmente verrà predisposta una relazione sulla realizzazione degli interventi finanziati che verrà presentata al Consiglio Comunale.

Articolo 2

ISTITUZIONE E PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. L'imposta di soggiorno è istituita ai sensi dell'art. 4 del D. Lgs. n. 23/2011 e la sua applicazione avrà decorrenza dal **1 settembre 2012**, e comunque dalla data di efficacia del presente regolamento qualora successiva.
2. Presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive ubicate nel territorio del Comune di Milano, come individuate e definite dalla legge regionale in materia di turismo.
3. ***A partire dal Bilancio 2013, la destinazione del gettito dell'imposta è definita mediante apposita delibera di Consiglio Comunale da approvare prima della definizione del Bilancio di Previsione.***
Tale delibera dovrà contenere per ciascuna destinazione la percentuale di attribuzione.

Articolo 3

SOGGETTO PASSIVO E SOGGETTO RESPONSABILE DEGLI OBBLIGHI TRIBUTARI

1. Soggetto passivo dell'imposta è il soggetto che alloggia nelle strutture ricettive di cui agli artt. 24 e ss. della Legge Regionale 16 luglio 2007, n.15. Tale soggetto corrisponde l'imposta al gestore della struttura, il quale rilascia quietanza delle somme riscosse.
2. Il soggetto responsabile della riscossione e del versamento al Comune dell'imposta è il gestore della struttura ricettiva presso la quale sono ospitati coloro che sono tenuti al pagamento dell'imposta.
3. L'imposta può essere altresì assolta cumulativamente e preventivamente dall'organizzatore di congressi, convention o viaggi di gruppo. Tale facoltà è prevista solo limitatamente ad un numero minimo di 500 partecipanti complessivi e a non meno di 50 presenze per struttura.
4. Sono esclusi coloro che sono residenti nel Comune di Milano.

Articolo 4

MISURA DELL'IMPOSTA

1. Le tariffe dell'imposta sono stabilite dalla Giunta Comunale con apposita deliberazione ai sensi dell'art. 42, comma 2, Lettera f) del D. Lgs 18.8.2000 n. 267 e successive modificazioni, entro la misura massima stabilita dalla legge e sulla base dei criteri generali definiti dal Consiglio Comunale.
2. L'imposta di soggiorno è determinata per persona e per numero di pernottamenti.
3. L'imposta di soggiorno è applicata per l'intera durata del soggiorno fatta eccezione per i residence per i quali è applicata fino ad un massimo di quattordici pernottamenti e/o alloggiamenti consecutivi.
4. Le tariffe giornaliere relative all'imposta, di cui ai commi precedenti, saranno applicate con gradualità e proporzionalità tenuto conto della classificazione prevista dalla Legge regionale sul turismo.

5. A tutte le altre strutture ricettive comunque denominate verrà applicata la tariffa corrispondente a quella prevista per la categoria più bassa.

Articolo 5

ESENZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Sono esenti dal pagamento dell'imposta di soggiorno:

- a) I minori fino al diciottesimo anno di età;
- b) I giovani fino a **30** anni che pernottano negli Ostelli per la Gioventù, gestiti da soggetti pubblici o privati per il conseguimento di finalità sociali, culturali ed educative, così come definito dalla vigente normativa regionale;
- c) I familiari e/o affini o comunque accompagnatori, limitatamente al periodo di ricovero, di soggetti la cui degenza avverrà presso le strutture sanitarie presenti sul territorio della provincia di Milano saranno esentati previo rilascio di attestazione resa in base alle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successive modificazioni, volta a dichiarare che il soggiorno presso la struttura ricettiva è finalizzato all'assistenza sanitaria nei confronti del familiare;
- d) ***I soggetti che, a seguito di ricovero ospedaliero, proseguono le cure presso le strutture sanitarie milanesi e della Provincia di Milano ed i relativi accompagnatori;***
- e) Coloro che soggiornano nei residence ed il cui periodo di permanenza è superiore ai 14 giorni consecutivi;
- f) Il personale appartenente alle forze dell'Ordine e/o forze armate che per ragioni di servizio alloggia nella Città di Milano e limitatamente al servizio medesimo.
- g) Gli studenti universitari di età non superiore a 26 anni che alloggiano in strutture, in pensionati o residenze universitarie;
- h) ***Le persone con disabilità più gli accompagnatori;***
- i) ***Tutti i volontari coordinati dalla Protezione Civile provinciale, regionale e nazionale e gli appartenenti ad associazioni di volontariato in caso di calamità e grandi eventi individuati dall'Amministrazione.***

L'imposta dovuta è ridotta nei limiti del 50% per i periodi di scarsa affluenza turistica individuati nei mesi di luglio, agosto, seconda metà di dicembre e prima decade di gennaio. Tali periodi possono essere modificati dal Consiglio Comunale in base alle rilevazioni statistiche degli andamenti dei flussi turistici.

L'imposta dovuta può essere ridotta nei limiti del 50% per eventi congressuali e fieristici di rilevante importanza, l'agevolazione è condizionata ad una riduzione dei prezzi praticati dalle strutture pari almeno al 25%.

Articolo 6

MODALITA' DI PAGAMENTO

1. L'imposta s'intende assolta al momento del pagamento, da parte del soggetto che alloggia nelle strutture ricettive, della ricevuta nominativa/fattura fiscale. In tale documento deve essere indicato, separatamente, l'importo dell'imposta di soggiorno come "operazione fuori campo IVA". In alternativa, il gestore della struttura ricettiva potrà rilasciare una ricevuta nominativa a parte con l'indicazione della sola imposta di soggiorno.
2. Nel caso di pagamento da parte dell'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo l'assolvimento dell'imposta deve avvenire preventivamente all'inizio del soggiorno per consentire al gestore della struttura ricettiva di precisare nella fattura l'eventuale già avvenuto assolvimento del tributo.
3. Ulteriori modalità di pagamento potranno essere adottate dall'Amministrazione comunale, previa pubblicazione sul portale del Comune di Milano.
4. Le società e/o agenzie organizzatrici di eventi congressuali provvederanno al versamento anticipato dell'imposta di soggiorno al Comune di Milano.

Articolo 7

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE

I gestori delle strutture ricettive ubicate nel Comune di Milano sono tenuti a esporre, in appositi spazi presso le loro strutture, il materiale informativo istituzionale fornito dal Comune di Milano riguardante l'applicazione, l'entità e le esenzioni dell'imposta di soggiorno. Nei contratti tra i gestori delle strutture ricettive e gli operatori dovrà essere prevista adeguata informativa circa le tariffe applicate nelle singole strutture.

Il Comune di Milano si impegna a pubblicare sulla home page del sito istituzionale e sul portale web del turismo le opere e i servizi realizzati, anche non interamente, grazie al gettito dell'imposta di soggiorno.

Articolo 8

VERSAMENTI

1. Il gestore della struttura ricettiva effettua il riversamento al Comune di Milano dell'imposta di soggiorno dovuta, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese, con le seguenti modalità:
 - a) a mezzo versamento sul c/c bancario intestato al Comune di Milano, in contanti nei limiti stabiliti dalla legge presso gli sportelli della banca tesoriera, oppure mediante bonifico bancario;
 - b) mediante altre forme di versamento che potranno essere attivate e conseguentemente comunicate dall'Amministrazione Comunale quale l'acquisizione di marche dell'imposta di soggiorno, l'istituzione di un portale dei pagamenti, etc.
 - c) Il gestore potrà optare, all'inizio dell'anno, per una delle modalità di versamento dell'imposta di soggiorno sopra indicate.
 - d) L'organizzatore di congressi, convegni o viaggi di gruppo che voglia assolvere l'imposta in luogo del gestore della struttura dovrà versare il dovuto entro il giorno di avvio del soggiorno e solo con modalità telematica. Il versamento effettuato sarà reso disponibile ai gestori interessati per le eventuali operazioni di conguaglio e controllo.
 - e) Il gestore della struttura ricettiva, in qualità di responsabile del versamento, ha l'obbligo di richiedere l'imposta e riversare l'importo riscosso. Qualora vi sia un rifiuto al pagamento da parte del soggetto passivo d'imposta, il gestore dovrà raccogliere in forma scritta una dichiarazione nominativa, indicante il numero e nome dei soggetti soggiornanti comprensivi di codice fiscale, durata del soggiorno e ogni ulteriore elemento atto a consentire al Comune l'esazione coattiva dell'imposta.

Articolo 9

OBBLIGHI DI DICHIARAZIONE AI FINI DELL'IMPOSTA

1. I gestori hanno l'obbligo di dichiarare al Comune di Milano, anche nei casi di esenzione, entro quindici giorni dalla fine di ogni mese e comunque non oltre l'eventuale maggior termine stabilito con successivo provvedimento della Giunta Comunale, il numero di coloro che hanno alloggiato presso la propria struttura nel periodo indicato con il numero di notti di permanenza, l'eventuale numero dei soggetti esenti, i soggetti per i quali l'imposta è stata assolta preventivamente dall'organizzatore di congressi e convegni o viaggi di gruppo, l'imposta riscossa e gli estremi del pagamento della medesima, nonché eventuali ulteriori informazioni utili ai fini del computo della stessa, suddividendo i dati per ciascun mese. Le attestazioni di cui all'art.5 lettera c) dovranno essere, altresì, trasmesse dai gestori delle strutture ricettive all'Amministrazione comunale.
2. La dichiarazione è effettuata sulla base della modulistica predisposta dal Comune ed è trasmessa al medesimo, di norma, per via telematica.

Articolo 10

DISPOSIZIONI IN TEMA DI ACCERTAMENTO

1. Il Comune di Milano effettua il controllo dell'applicazione, del pagamento e del versamento dell'imposta di soggiorno, nonché della presentazione delle dichiarazioni di cui al precedente art. 9.
2. Ai fini dell'attività di accertamento dell'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo il Comune può invitare i soggetti passivi e i gestori delle strutture ricettive ad esibire o trasmettere atti e documenti ed inviare ai gestori delle strutture ricettive questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli compilati e firmati.

Articolo 11

SANZIONI

1. Per l'omesso pagamento dell'imposta di soggiorno da parte del soggetto passivo si applica la sanzione tributaria di cui alle disposizioni del decreto legislativo n.472/1997.
2. L'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento, in particolare di quelle relative agli artt. 4-5-6-7-8-9 comporterà l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00. Per il procedimento di contestazione ed irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24 novembre 1981, n.689.

Articolo 12

RISCOSSIONE COATTIVA

Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo d'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dell'atto, sono rimosse coattivamente secondo le modalità previste dalla vigente normativa.

Articolo 13

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute, da parte dei gestori delle strutture ricettive, deve essere richiesto dall'avente diritto entro il termine di sei mesi, ai sensi dell'art. 2954 C.C. dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione; fermo restando il termine di prescrizione quinquennale previsto per il soggetto passivo dell'imposta.
2. Il rimborso delle somme versate e non dovute da parte degli organizzatori di congressi, convegni e viaggi di gruppo deve essere richiesto entro il giorno di conclusione del soggiorno a cui si riferisce il versamento dell'imposta.
3. Non sono ammessi al rimborso importo inferiori ai 50,00€.
4. Nei casi di versamento dell'imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'importo in eccedenza può essere recuperato mediante compensazione con i

pagamenti dell'imposta stessa, da effettuare alle successive scadenze. La compensazione è effettuata previa richiesta motivata e documentata da presentare al Comune di Milano almeno trenta giorni prima della scadenza del termine per il versamento oggetto della compensazione, ai fini della preventiva autorizzazione.

Articolo 14

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta di soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 15

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento, in deroga ai termini previsti dagli artt. 8 e 9 del presente Regolamento, la prima dichiarazione ed il primo versamento dell'imposta devono essere effettuati entro la fine del mese successivo.
2. Per la finalità concernente il monitoraggio dell'applicazione regolamentare dell'imposta di soggiorno, l'Amministrazione Comunale potrà costituire un tavolo tecnico composto dai delegati della stessa ed i rappresentanti delle Associazioni di categoria anche al fine di individuare ulteriori procedure semplificate per il versamento del tributo ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n.23 .
3. Ai sensi dell' art. 52 comma 2 D. Lgs n. 446/1997 nonché dell'art. 13 comma 15 del Dl. n.201/2011, convertito in legge n. 214/2011, il presente regolamento è trasmesso al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento della Finanza locale.
- 4. L'Amministrazione rende disponibile entro dicembre 2012 l'informatizzazione del processo di pagamento della imposta.**

FOGLIO PARERI RELATIVO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE IL SEGUENTE
OGGETTO: ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL
RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 4 DEL D. LGS. 23/2011.

COMUNE DI MILANO
S FINANZE E ONERI TR
PG 333247/2012
SEGRETERIA DI DIREZI
Del 17/05/2012

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

☒ **Favorevole** se ne propone l'immediata eseguibilità

☐ N.B. provvedimento ritenuto senza riflessi contabili
(sbarrare quando ne ricorrano i presupposti)

IL DIRETTORE DI SETTORE

Data 17/05/2012

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

COMUNE DI MILANO
S FINANZE E ONERI TR
PG 333247/2012
SEGRETERIA DI DIREZI
Del 17/05/2012

~~BILANCIO~~
~~D.C. ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE~~
~~Settore FINANZE E ONERI TRIBUTARI Servizio DIREZIONE~~
~~CONTABILITA'~~

Jed 1
RETO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE N° DEL

ai sensi dell'art. 49 del T.U. n. 267/2000

☐ **Favorevole**

☐ **Non dovuto** (in quanto la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione d'entrata)

☐ **Contrario per i seguenti motivi**

COMUNE DI MILANO
PG 333247/2012
SEGRETERIA DI DIREZI
Del 17/05/2012

IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA

Data

PARERE DI LEGITTIMITA'
(nota sindacale prot. N° 1078010/97 del 30.06.1997)

Favorevole

IL SEGRETARIO GENERALE

Data 25/05/2012.....

Milano	Pag. 1
	Comune di Milano
DIREZIONE CENTRALE BILANCIO	
Servizio UFFICIO AMMINISTRAZIONE Ufficio UFFICIO AMMINISTRAZIONE	

P.G. Richiesta	338761	P.G. Provvedimento	333247
----------------	--------	--------------------	--------

Provvedimento	Parere/Visto	N°	Data
Deliberazione	Favorevole:	1117	25/05/2012

DIREZIONE CENTRALE	ENTRATE E LOTTA ALL'EVASIONE
SETTORE	SETTORE FINANZE E ONERI TRIBUTARI
OGGETTO Provvedimento	ISTITUZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO ED APPROVAZIONE DEL RELATIVO REGOLAMENTO COMUNALE AI SENSI DELL'ART. 14 DEL D. LGS. 23/2011

DATA	25/05/2012	Responsabile del procedimento	BRUNA FORNO
------	------------	-------------------------------	-------------

IL DIRIGENTE DI RAGIONERIA

IL DIRETTORE DI SETTORE
Dott.ssa Bruna Forno

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. _19_ DEL 11/06/2012

IL PRESIDENTE
Basilio RIZZO

Basilio Rizzo

IL SEGRETARIO GENERALE

Ileana MUSICO'

Ileana Musico'

Si certifica che copia della presente deliberazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il giorno 15 GIU. 2012 ove rimarrà esposta per 15 gg. consecutivi (art.124 del D.Lgs 267/2000)

IL SEGRETARIO GENERALE

Ileana MUSICO'

Ileana Musico'